



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 58/2026/SRCPIE/VSG

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;

VISTO l'art. 4 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

VISTO l'art. 20 legge 24 dicembre 2012 n. 243;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 14/DEL/2000, e le sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 5/2026/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 9 dell'11 febbraio 2026, di attribuzione delle funzioni ai Magistrati in servizio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte per l'anno 2026;

VISTA la Relazione di fine mandato sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* del **Comune di Volpedo (AL)**, ai sensi del citato art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011;

VISTA l'ordinanza n. 20 del 15 maggio 2026, come successivamente integrata con ordinanza n. 21 del 20 maggio 2026, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Gabriella De Stefano

PREMESSO IN FATTO

Il **Comune di Volpedo** – Comune della Provincia di Alessandria, con popolazione di 1.138 abitanti al 1° gennaio 2025 (dati Istat) - ha trasmesso a questa Sezione, in data 02/04/2026 (prot. Cdc 2369/2026), la Relazione di fine mandato relativa agli anni 2020-2025, sottoscritta dal Sindaco *pro tempore* in data 25/03/2026 e certificata dall'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente in data 30/03/2026.

La relazione risulta, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente (nella sotto-sezione *Organizzazione-Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo* della sezione Amministrazione Trasparente) in data 03/04/2026, con indicazione della data di trasmissione della stessa a questa Corte dei conti.

Occorre premettere che il Sindaco ed il Consiglio comunale del Comune di Volpedo sono stati eletti nella tornata elettorale del 20-21 settembre 2020 e, quindi, il loro mandato è giunto a naturale scadenza nel settembre 2025. Il rinnovo degli organi elettivi è, però, differito al turno ordinario annuale di elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, fissato con decreto del Ministro dell'interno del 25 febbraio 2026 per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026, come da elenco degli enti al voto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali in data 08/04/2026 (<https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/amministrative-2026-elenco-enti-al-voto-primi-semesteri>).

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 ha introdotto l'obbligo a carico di Province e Comuni di redigere una relazione di fine mandato, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, «[l]a relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

Quanto al contenuto della relazione, il successivo comma 4 dispone che essa deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura, ed in particolare deve fornire indicazioni:

- a) sul sistema e gli esiti dei controlli interni;
- b) su eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) sulle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e lo stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) sulla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti e società controllate dal Comune o dalla Provincia, con l'indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) sulle azioni di contenimento della spesa e lo stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, e delle caratteristiche dei destinatari di ciascun servizio offerto anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) sulla quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Gli schemi tipo di relazione, cui gli Enti sono tenuti sostanzialmente ad attenersi nella redazione, sono stati approvati con decreto del Ministro dell'interno del 26 aprile 2013, assunto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 dell'art. 4 detta, infine, la disciplina sanzionatoria in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente della relazione di fine mandato. Con riguardo alle modalità procedurali di applicazione della sanzione, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 15/2016/QMIG, ha stabilito che *«deve (...) ritenersi che, in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze»*.

Ciò posto, come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie, *«la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia dei bilanci, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni»* (delib. n. 15/2016/QMIG).

Per quanto concerne il termine di sottoscrizione della stessa, con recente deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG del 10 luglio 2025, la Sezione delle Autonomie ha statuito che *«...[n]el caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato, il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato»*. Ciò in quanto *«..la soluzione secondo cui la relazione di fine mandato dovrebbe essere sottoscritta non oltre sessanta giorni prima della fine del quinquennio non riesc[e] a garantire il "raggiungimento dello scopo" dell'istituto, nei termini di cui si è detto: dare all'elettorato una informativa sull'attività svolta dal Sindaco (o dal Presidente della Provincia) in prossimità delle elezioni, quando cioè deve essere esercitato il voto in modo pieno e consapevole»*.

Quanto, invece, all'oggetto del controllo demandato alla Corte dei conti, si ricorda che le Sezioni Riunite, con sentenza n. 5/2021/EL, hanno chiarito che esso è *«unitariamente il contenuto e la tempestività della relazione di mandato, in quanto direttamente connessa con l'obbligo di accountability degli amministratori (cfr. C. cost. sent. nn. 184/2016, 6/2017, 228/2017, 247/2017, 18/2019, 115/2020): la funzione di sindacato neutrale della Corte dei conti è posta a garanzia della trasparenza di informazioni essenziali per l'esercizio del diritto di voto della comunità amministrata. La relazione viene infatti trasmessa alla Corte dei conti dopo la sottoscrizione e certificazione (comma 2), perché essa possa verificare, con la perizia tipica di tale giudice speciale, la sincerità e veridicità dei contenuti necessari della relazione*

indicati dal comma 4. La relazione di fine mandato, infatti, è una rendicontazione che, anche se non si inserisce direttamente nel ciclo di bilancio, è espressione di quello stesso dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche sulla base delle richiamate norme costituzionali e dell'art. 97 Cost».

Alla luce dei criteri ermeneutici innanzi richiamati, pertanto, questa Sezione ha proceduto alle verifiche di competenza sulla Relazione di fine mandato relativa agli anni 2020-2025 trasmessa dal Comune di Volpedo.

I – CONTROLLO SUGLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Quanto ai termini procedurali fissati ai sensi del richiamato art. 4 del D.Lgs. 149/2011, in virtù del principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la citata deliberazione n. 17/2025/QMIG, risulta rispettato il termine di sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco.

Risultano altresì rispettati i termini per la certificazione della Relazione da parte dell'Organo di revisione, di trasmissione a questa Corte e di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale.

II – CONTROLLO SUI CONTENUTI

Quanto ai contenuti, la Relazione risulta redatta nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 149/2011 ed in conformità allo schema tipo (allegato "C" – forma semplificata per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) di cui al decreto ministeriale del 26 aprile 2013.

Occorre premettere che, alla data di redazione della Relazione, il rendiconto relativo all'esercizio 2025 non era stato approvato ed il relativo termine non era ancora scaduto. Sicché i relativi dati avevano natura provvisoria e non erano verificabili.

Ciò detto, dal raffronto dei dati esposti nella Relazione con quelli desumibili dai rendiconti disponibili sulla BDAP, sono emersi alcuni elementi di criticità con riferimento, in particolare, alle Parti I e III della Relazione, come nel prosieguo meglio illustrato.

In proposito, si ricorda che l'esame della Corte è limitato alle irregolarità segnalate nella presente pronuncia, sicché l'assenza di specifici rilievi su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

PARTE I – DATI GENERALI

Nella Relazione l'Ente, con riferimento al **Punto 2 - Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturale deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUOEL risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato**, ha riferito l'assenza di parametri positivi.

Al riguardo si osserva che, dalla consultazione degli schemi di rendiconto pubblicati in BDAP,

risulta che, nell'anno 2021, l'Ente ha registrato il seguente indicatore positivo: Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%.

PARTE III-SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Nella Relazione l'Ente, con riferimento al **Punto 3.2 – Equilibri di bilancio**, riporta il prospetto degli equilibri degli anni 2020-2024, da cui risultano i seguenti valori complessivi:

	2020	2021	2022	2023	2024
W1) risultato di competenza	151.021,64	306.591,32	432.931,17	217.373,84	308.269,03
W2) Equilibrio di bilancio	52.170,94	229.234,53	118.383,27	125.533,77	136.148,97
W3) Equilibrio complessivo	81.497,99	119.047,78	114.069,57	122.213,77	104.522,16

I dati degli esercizi 2020, 2022 e 2024 coincidono con quelli pubblicati in BDAP.

I dati riportati per l'esercizio 2021, invece, non coincidono con quelli pubblicati in BDAP, dove i valori sono indicati come segue: W1) euro 277.473,47, W2) euro 200.116,68 e W3) euro 89.929,93.

I dati riportati per l'esercizio 2023 sono parzialmente coincidenti con quelli risultanti da BDAP: il W1) ed il W2) coincidono, mentre il W3) risultante dalla BDAP è pari a 118.385,65.

Con riferimento al **Punto 3.3 – Gestione di competenza**, invece, i dati contenuti nella Relazione (che si riportano di seguito) non coincidono con quelli pubblicati in BDAP. Inoltre, i prospetti differiscono dallo schema ministeriale, dove non vengono indicati i FF.PP.VV. in entrata ed in spesa.

Anno: 2020

Riscossioni	(+)	1.209.156,47
Pagamenti	(-)	1.144.332,61
Differenza		64.823,86
Residui attivi	(+)	239.982,22
FPV iscritto in entrata	(+)	4.271.313,89
Residui passivi	(-)	327.098,75
FPV iscritto in spesa parte corrente	(-)	20.913,02
FPV iscritto in spesa parte conto capitale	(-)	4.098.005,14
Differenza		65.279,20
		Avanzo (+) o Disavanzo (-)
		130.103,06

Anno: 2021

Riscossioni	(+)	1.259.162,75
Pagamenti	(-)	2.156.108,67
Differenza		-896.945,92
Residui attivi	(+)	391.947,47
FPV iscritto in entrata	(+)	4.118.918,16
Residui passivi	(-)	569.709,40
FPV iscritto in spesa parte corrente	(-)	0,00
FPV iscritto in spesa parte conto capitale	(-)	2.832.204,40
Differenza		1.108.951,83
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	212.005,91

Anno: 2022

Riscossioni	(+)	1.422.287,10
Pagamenti	(-)	2.793.244,67
Differenza		-1.370.957,57
Residui attivi	(+)	487.892,25
FPV iscritto in entrata	(+)	2.832.204,40
Residui passivi	(-)	609.040,83
FPV iscritto in spesa parte corrente	(-)	3.140,37
FPV iscritto in spesa parte conto capitale	(-)	966.624,60
Differenza		1.741.290,85
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	370.333,28

Anno: 2023

Riscossioni	(+)	3.637.219,30
Pagamenti	(-)	2.568.419,66
Differenza		1.068.799,64
Residui attivi	(+)	403.515,15
FPV iscritto in entrata	(+)	969.764,97
Residui passivi	(-)	2.199.479,85
FPV iscritto in spesa parte corrente	(-)	15.425,22
FPV iscritto in spesa parte conto capitale	(-)	184.800,00
Differenza		-1.026.424,95
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	42.374,69

Anno: 2024

Riscossioni	(+)	1.717.499,59
Pagamenti	(-)	1.567.316,66
Differenza		150.182,93
Residui attivi	(+)	359.861,22
FPV iscritto in entrata	(+)	200.225,22
Residui passivi	(-)	611.710,32
FPV iscritto in spesa parte corrente	(-)	0,00
FPV iscritto in spesa parte conto capitale	(-)	55.589,74
Differenza		-107.213,62
	Avanzo (+) o Disavanzo (-)	42.969,31

I dati risultanti dagli schemi BDAP (esclusi i FF.PP.VV.), invece, sono i seguenti:

ANNO	2020	2021	2022	2023	2024
Riscossioni	1.456.177,98	1.515.463,35	1.683.752,70	3.835.794,29	2.055.019,26
Pagamenti	1.526.647,35	2.485.287,68	3.350.976,67	2.992.777,08	3.791.642,73
Differenza	-70.469,37	-969.824,33	-1.667.223,97	843.017,21	-1.736.623,47
Residui attivi	431.920,69	469.142,08	696.244,89	891.681,68	955.135,22
Residui passivi	364.135,96	597.321,52	645.385,63	2.392.753,94	749.095,46
Differenza	67.784,73	-128.179,44	50.859,26	-1.501.072,26	206.039,76
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-2.684,64	-1.098.003,77	-1.616.364,71	- 658.055,05	-1.530.583,71

Inoltre, rispetto allo schema del risultato di amministrazione estratto dalla Relazione, che si riporta

Risultato di amministrazione di cui:	2020	2021	2022	2023	2024
Vincolato	97.020,70	60.624,08	50.243,61	132.414,89	176.172,61
Per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	3.202,00	3.202,00
Per fondo ammortamento	199.885,10	352.029,36	344.516,09	560.810,44	676.877,86
Non vincolato	2.218,42	7.396,04	399.543,94	158.501,75	113.800,64
Totale	299.124,22	420.049,48	794.303,64	854.929,08	970.053,11

si evidenzia quanto segue:

- il totale R.A. delle cinque annualità del mandato coincide con i risultati di amministrazione desunti dalla BDAP;
- l'Ente ha adattato il modello, che si rifà a degli schemi di rendiconto vecchi, ai nuovi schemi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011, pertanto:
 - o nel "per fondo ammortamento" sembrerebbe essere stata indicata la quota che l'ente ha accantonato;
 - o nel "non vincolato" sembrerebbe essere stata indicata la quota disponibile;
 - o nel "per spese in conto capitale" sembrerebbe essere stata indicata la quota del RA destinata agli investimenti;
- la composizione del risultato di amministrazione esposto nella Relazione, nei termini sopra specificati, coincide per tutte le annualità, ad eccezione del 2023 per il quale, invece, dalla BDAP risultano i seguenti valori:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre	854.929,08
Totale parte accantonata	560.810,44
Totale parte vincolata	132.414,89
Totale parte destinata agli investimenti	3.202,00
Totale parte disponibile	158.501,75

Passando al **Punto 3.5 - Utilizzo avanzo di amministrazione**, i dati esposti nella Relazione, che di seguito si riportano:

	2020	2021	2022	2023	2024
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento					
Finanziamento debiti fuori bilancio					
Salvaguardia equilibri di bilancio					
Spese correnti non ripetitive			4.500,00	48.575,27	13.000,00
Spese correnti in sede di assestamento				9.000,00	41.600,00
Spese di investimento				22.660,95	100.000,00
Estinzione anticipata di prestiti					
Totale	0,00	0,00	4.500,00	80.236,22	154.600,00

non coincidono con i dati desumibili da BDAP, ove invece risulta che:

- nel 2020 l'Ente ha utilizzato avanzo per euro 135.045,66;
- nel 2021 l'Ente ha utilizzato avanzo per euro 94.585,41;
- nel 2022 l'Ente ha utilizzato avanzo per euro 62.597,89;
- nel 2023 l'Ente ha utilizzato avanzo per euro 174.999,15;
- nel 2024 l'Ente ha utilizzato avanzo per euro 265.299,72.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta che le informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011 sono state riportate, nella Relazione di fine mandato trasmessa dal Comune di Volpedo, in modo non totalmente corretto.

Il Comune di Volpedo (AL) è, dunque, tenuto a ripristinare la regolarità amministrativa, *in parte qua*, della propria azione, pubblicando la presente delibera sul proprio sito istituzionale, in ossequio alla vigente normativa.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

ACCERTA

- la non corretta indicazione di alcune delle informazioni richieste dall'articolo 4, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 149/2011, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, e pertanto

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Volpedo (AL);

- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 maggio 2026.

Il Relatore

Dott.ssa Gabriella DE STEFANO

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **26 maggio 2026**

Il Funzionario Preposto

Margherita RAGONESE